Conto corrente con la posta — Anno 81° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 25 ottobre 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 25 OTTOBRE 1940-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Savona-Acqui sorteggiate nella 66ª estrazione del 1° ottobre 1940-XVIII.

(4099)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1940-XVIII, n. 1431.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 25 settembre 1939-XVII, n. 1504, contenente norme per la limitazione del consumo del gas.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 settembre 1939-XVII, n. 1504, contenente norme per la limitazione del consumo del gas con la seguente modificazione:

All'art. 2, 2° comma, le parole: « gas per uso di pubblica illuminazione », sono sostituite dalle altre: « gas anche per uso di pubblica illuminazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 agosto 1940-XVIII, n. 1432.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, e 16 luglio 1936, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 596, concernente la sospensione dell'efficacia giuridica dei provvedimenti adottati in dipendenza dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2448, e 16 luglio 1936-XIV, n. 1404, recanti provvedimenti a favore dei comuni di San Remo e di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 settembre 1940-XVIII, n. 1433.

Estensione del piano regolatore di Roma e delle relative norme alla zona interessante l'Esposizione universale ed internazionale del 1942 e norme speciali da applicarsi per la detta zona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il perimetro del piano regolatore di Roma di cui all'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 355, viene esteso a tutti gli effetti della legge stessa e delle norme successive riguardanti il detto piano regolatore, in modo da comprendere la zona delimitata nella relativa planimetria tra il limite del piano regolatore 1931-IX, la via Laurentina, la strada lungo il fosso di Vigna Murata, il recinto dell'E 42 e il Tevere.

La planimetria anzidetta vistata dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata all'Archivio di Stato come parte integrante del piano regolatore di Roma.

Art. 2.

Oltre che alle norme generali e prescrizioni tecniche sancite dalle citate leggi, le costruzioni sulla via Imperiale dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3.

I fabbricati che sorgeranno sulla via Imperiale dovranno essere costruiti sul limite della strada. Detti fabbricati e quelli costituenti isolati tra due strade dovranno comunque avere un tutto organico ispirato alla medesima concezione architettonica, con carattere di particolare nobiltà sia per proporzioni sia per i materiali da costruzione impiegati.

L'area coperta non potrà essere inferiore al 40 % di quella totale per ciascun lotto, salvo deroga su parere del Comitato di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

La sagoma dei fabbricati nelle sezioni in senso normale alla via Imperiale sarà contenuta nella inclinata avente per ascissa un tratto della larghezza stradale di metri 20 ed una ordinata di metri 25 fino ad un massimo di metri 35.

Sarà fatta eccezione per i fabbricati affaccianti sulla piazza che dovrà sorgere, previa variante ai piani particolareggiati approvati, all'incrocio della via Imperiale con la via Sette Chiese, nei quali fabbricati l'ordinata potrà raggiungere metri 35. Gli edifici affaccianti sulla piazza all'incrocio della via Imperiale con il viale lungo la valle di Grotta Perfetta, dovranno avere uguale massa, e la ordinata di essi potrà raggiungere in alcune zone su parere del Comitato di cui al successivo art. 6, i metri 50.

Art. 5.

Gli edifici fronteggianti le piazze lungo la via Imperiale dovranno assumere carattere architettonico unitario.

Gli edifici affaccianti sulla piazza all'incrocio della via Imperiale con la circonvallazione dell'Almone e fiancheggianti la via Imperiale, nonchè quelli della nuova piazza all'incrocio di via delle Sette Chiese, di cui al precedente articolo, costituenti fondali ai due tronchi della via Imperiale dovranno avere uguale prospetto architettonico per la parte dei fabbricati affaccianti sulla piazza.

Gli edifici affaccianti sulla piazza all'incrocio della via Imperiale con il viale lungo la valle di Grotta Perfetta, dovranno avere parti basamentali di uguale altezza con porticati e locali per negozi.

Gli edifici di testata del viale di allacciamento con la via Ostiense allo sbocco della via Imperiale dovranno avere fronte simmetrico.

Art. 6.

L'autorizzazione a costruire sui lotti adiacenti alla via Imperiale sarà rilasciata su parere di un Comitato costituito di dieci membri di cui sette scelti in seno alla Commissione edilizia; due nelle persone del preside della Facoltà di architettura di Roma e dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile (servizio generale) di Roma, ed un esperto nominato dal Ministro per i lavori pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 27 luglio 1940-XVIII, n. 1434.

Modificazioni allo statuto organico del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1934-XII, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1108, che approva il nuovo statuto organico del detto Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 del R. decreto 22 giugno 1939-XVII, n. 1108, è sostituito dal seguente:

« Sono soci effettivi tutti gli ufficiali in s. p. del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia dell'Africa Italiana ».

Art. 2.

Nell'art. 17 del predetto Regio decreto, le parole: « non in s.p.e. » sono sostituite da quelle: « non in s.p. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 settembre 1940-XVIII, n. 1435.

Approvazione della Convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della funivia Salcano (Gorizia) - Monte Santo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sentita la Regia Commissione per le funivie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 19 agosto 1940-XVIII, fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società anonima funivia del Monte Santo per la concessione della costruzione e dell'esercizio della funivia Salcano (Gorizia) - Monte Santo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 49. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1436.

Autorizzazione al comune di Savona a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i Comuni della classe C.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 27 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il Nostro precedente decreto 21 giugno 1937-XV, n 1175, con il quale il comune di Savona è stato autorizzato ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe C fino al 31 dicembre 1940;

Vista la domanda avanzata dal Comune suddetto per continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Savona è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe C.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII.

Nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Alfredo Gasbarri di Erigo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il proprio decreto, in data 4 marzo 1940-XVIII, col quale, in seguito a pubblico concorso, fu provveduto alla nomina di agenti di cambio per la Borsa valori di Roma;

Visto che fra i nominati era il sig. dott. Leonzio Ugo di Salvatore, il quale ha rinunziato alla nomina;

Ritenuto che, in base all'art. 11 del bando di concorso, in seguito alla rinunzia del dott. Leonzio Ugo, può provvedersi, secondo la successione di graduatoria, alla nomina di agente di cambio presso la detta Borsa nella persona del sig. Alfredo Gasbarri di Erigo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Alfredo Gasbarri di Erigo è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, in luogo del dott. Leonzio Ugo, la cui nomina è revocata.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1940-XVIII
Registro n. 15 *Finanze, foglio* n. 331. — D'ELIA

(4070)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1940-XVIII.

Approvazione della tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1939-40.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1939-40 approvato con decreto interministeriale 15 dicembre 1938-XVII;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1939-40.

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio 1939-40

PARTE I — ENTRATA.

Aumenti

Capitolo 9. — Prelevamento degli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	L. 89.800
Capitolo 10. — Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	» 9.000
	L. 98.800

PARTE II — SPESA.

Aumenti

Capitolo 8. — Acquisto di titoli di rendita pubblica	L. 89.800
Capitolo 9. — Restituzione e incameramento di depositi	» 9.000
	L. 98.800

Roma, addì 30 giugno 1940-XVIII

Il Guardasigilli
Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4097)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1940-XVIII.
Norme per l'applicazione delle disposizioni relative al trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

ED

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Vista la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 764, contenente provvedimenti per il trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati, e le disposizioni estensive contenute nella legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882, nonchè le norme contabili contenute nel decreto Ministeriale 8 febbraio 1940-XVIII;

Riconosciuta l'opportunità di determinare, in proposito, i limiti dell'attività dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le operazioni relative allo speciale servizio di cui sono oggetto la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 764, la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882, ed il decreto Ministeriale 8 febbraio 1940-XVIII.

Art. 2.

La concessione del premio, a carico del Regio Tesoro, sulle somme in divisa estera trasferite in Italia e Possedimenti, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 15 maggio 1939-XVII, n. 764, viene fissata nella seguente misura:

per le rimesse destinate a favore di cittadini italiani residenti in Italia, sino a Lit. 10.000 mensili per ciascun gruppo familiare convivente;

per le rimesse destinate a favore di Enti che si propongono fini assistenziali di educazione e simili, fino a Lit. 100.000 mensili per ciascun Ente beneficiario.

Art. 3.

Le operazioni previste dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882, sono determinate come segue:

a) cessioni di divise eccedenti il controvalore di Lit. 5000 per le quali non trovano applicazione le speciali facilitazioni di cambio in vigore, comunque effettuate da persone od Enti sia italiani che stranieri, residenti in Italia, non provenienti da esportazioni di merci o da altri cespiti per cui è obbligatoria, per gli italiani, la cessione della divisa o prescritto un determinato diverso regolamento;

b) rimesse di divise effettuate da Enti o cittadini stranieri residenti all'estero.

Art. 4.

Per tutte le categorie di operazioni indicate nei precedenti articoli 2 e 3 è prescritta la esplicita dichiarazione di rinunzia, in qualsiasi modo, al successivo ritrasferimento all'estero.

Roma, addì 20 settembre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(4086)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1940-XVIII.
Disposizioni concernenti il vincolo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1940-41.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1939-XVIII, n. 2222, sui servizi degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 1080;

Visto l'art. 16 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento dell'olio d'oliva commestibile per l'alimentazione delle Forze armate e della popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Tutto l'olio d'oliva prodotto in Italia nella campagna 1940-41 è vincolato a disposizione delle Sezioni dell'olivicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, incaricate della gestione dell'ammasso.

Art. 2.

I produttori di olio di oliva previa presentazione del foglio di convivenza alle predette Sezioni, possono ottenere lo svincolo per proprio uso e del personale convivente di un quantitativo annuo di olio non superiore a litri 14 a testa.

Art. 3.

Il Settore della olivicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e le dipendenti Sezioni provinciali sono incaricati di dare esecuzione al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4087)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1940-XVIII.
Obbligatorietà della consegna, per la destinazione alla distillazione, di tutte le vinacce e del cinque per cento del vino prodotti con uve della vendemmia 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E COL
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, portante modificazioni alla predetta legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

Sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, 10, 15 e 16 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, modificati rispettivamente con gli articoli 1, 4, 5 e 6 del Regio decreto-legge

13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, è fatto obbligo, a chiunque, nella vendemmia 1940, abbia proceduto o proceda alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se già pigiate, di consegnare all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, nel centro di raccolta che sarà indicato dall'Ente stesso a mezzo di pubblici manifesti, tutte le vinacce ottenute.

I produttori agricoli hanno facoltà di trattenere, per l'utilizzazione aziendale, non più di chilogrammi quindici di vinacce diraspate o di chilogrammi venti di vinacce non diraspate, per ogni ettolitro di vino computato in deduzione per il consumo familiare a norma del primo comma del l'articolo seguente.

Le vinacce debbono essere consegnate, appena prodotte, integre e senza essere state sottoposte a lavaggio o a trattamenti comunque atti a causare la diminuzione o la dispersione delle materie estraibili.

Le vinacce ottenute dalla pratica denominata governo del vino all'uso toscano e da altre simili dovranno essere consegnate appena prodotte ed in ogni caso entro il 15 marzo 1941-XIX.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti menzionati nel precedente articolo, è fatto obbligo, a chiunque abbia proceduto o proceda alla trasformazione in vino di uve della vendemmia 1940, sia proprie che acquistate, anche se già pigiate, di consegnare all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, entro il 31 dicembre 1940-XIX, nel centro di raccolta che l'Ente stesso indicherà a mezzo di pubblici manifesti, il cinque per cento della quantità di vino prodotta con le suddette uve, diminuita del quantitativo occorrente per il consumo familiare dell'obbligato, calcolato nella misura di litri centocinquanta per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

Sono considerate componenti della famiglia dell'obbligato alla consegna le persone che convivono stabilmente con lui, per vincoli di parentela o di servizio.

L'obbligo della consegna potrà anche essere adempiuto lasciando il vino temporaneamente presso la cantina dell'obbligato, per esservi custodito in deposito. In tal caso, l'Ente rilascerà all'obbligato il bollettino di consegna, dal quale dovranno risultare la quantità e la gradazione del vino oggetto della consegna. L'obbligato risponde, nella qualità di depositario, del vino custodito.

È in facoltà dell'obbligato di consegnare, con le modalità stabilite dall'Ente, in parziale o totale sostituzione del proprio vino, altro vino, in quantità equivalente per complessivo contenuto in alcole.

Art. 3.

Agli effetti degli obblighi di consegna di cui ai precedenti articoli, la trasformazione di uve in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci è considerata equivalente alla trasformazione in vino secondo i seguenti ragguagli quantitativi: litri 90 di vino per ogni quintale di mosti, mosti muti o filtrati dolci, litri 270 di vino per ogni quintale di mosto concentrato.

Art. 4.

La vigilanza sullo svolgimento delle consegne del vino e delle vinacce spetta all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, che la effettua con la collaborazione degli Uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e delle Organizzazioni sindacali interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

Art. 5.

Quando l'obbligato non esegua, nel quantitativo dovuto e nel termine prescritto, la consegna del vino o delle vinacce, l'Ente provvederà all'acquisto sul mercato e alla consegna alle distillerie di una quantità di vino corrispondente:

a) per le inadempienze all'obbligo di consegna del vino, a quella calcolata in base al contenuto in alcole del quantitativo di vino non consegnato;

b) per le inadempienze all'obbligo di consegna delle vinacce, a litri cinque di alcole anidro per ogni quintale di vinacce non consegnato.

La consegna alle distillerie del vino acquistato dall'Ente ai sensi del precedente comma si intende fatta per conto ed a spese dell'inadempiente, a favore del quale l'Ente computerà l'importo stabilito a norma dell'art. 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, modificato dall'art. 7 del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4084)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1940-XVIII.
Obbligatorietà della denuncia delle quantità di vinacce e di vino prodotte con uve della vendemmia 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, portante modificazioni alla predetta legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266;

Visti la legge 9 luglio 1926-IV, n. 1162, relativa al riordinamento del servizio statistico, nonchè il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito in legge con la legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238, contenente modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia;

Sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 16 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, modificati rispettivamente con gli articoli 2 e 6 del R. decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419, chiunque, nella vendemmia 1940-XVIII, abbia proceduto o proceda alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se già pigiate, è tenuto a denunciare, non oltre il giorno 11 novembre 1940-XVIII, la quantità di vino prodotta, nonchè la quantità delle relative vinacce, con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

Agli effetti dell'obbligo della denuncia di cui al comma precedente, la trasformazione delle uve in mosti, in mosti muti,

in mosti concentrati e in filtrati dolci è considerata equivalente alla trasformazione in vino, secondo i seguenti ragguagli quantitativi: litri 90 di vino per ogni quintale di mosti, mosti muti o filtrati dolci, litri 270 di vino per ogni quintale di mosto concentrato.

Le uve che al giorno 11 novembre 1940-XIX, data di scadenza del termine di tempo per la presentazione della denuncia, non siano ancora state trasformate in vino, sono, agli effetti dell'obbligo della denuncia, considerate equivalenti al vino, nel rapporto di litri 65 di vino per ogni quintale di uva.

Nella denuncia di cui al presente articolo l'obbligato dovrà indicare la quantità di uva eventualmente conservata per la pratica denominata governo del vino all'uso toscano o similari.

La definizione di mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci è data dall'art. 43 del regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 2.

I podestà, con avviso al pubblico, inviteranno gli obbligati a presentare, non oltre il giorno 11 novembre 1940-XIX, la denuncia agli uffici del Comune nel quale è avvenuta la vinificazione.

La denuncia deve essere redatta in doppio esemplare su scheda:

conforme al modello *A* allegato al presente decreto e compilata su carta di colore bianco, se il denunciante è il proprietario del fondo o l'affittuario o l'usufruttuario o l'enfiteuta o vinificatore commerciante o vinificatore industriale;

conforme al modello *B* — che differisce dal modello *A*, per l'esclusione del quadro IV — compilata su carta di color rosa, se il denunciante è vinificatore mezzadro o colono;

conforme al modello *C* allegato al presente decreto e compilata su carta di colore verde, se il denunciante è vinificatore non appartenente alle categorie sindacali dell'agricoltura, dell'industria o del commercio.

Uno degli esemplari sarà restituito al denunziante con annotazione di ricevuta.

Art. 3.

Nei casi di fondi condotti a mezzadria od a colonia parziaria, se la vinificazione avviene in comune nella cantina del proprietario o dell'affittuario o dell'usufruttuario o dell'enfiteuta, l'obbligo della denuncia spetta al proprietario o all'affittuario o all'usufruttuario o all'enfiteuta, che dovrà presentare, oltre alla denuncia della parte di prodotto di propria spettanza (scheda modello *A*), anche una denuncia per ciascun mezzadro o colono, per la parte di prodotto di rispettiva spettanza (scheda modello *B*).

La compilazione delle schede di denuncia per i singoli mezzadri o coloni deve essere fatta dal concedente, che le presenterà, munite delle firme dei coloni e mezzadri rispettivamente interessati, all'Ufficio comunale insieme con la propria denuncia.

I coloni o mezzadri che vinificano separatamente dal concedente la quota parte di uva loro spettante devono presentare, su scheda conforme al modello *B*, separata denuncia del vino e delle vinacce prodotte.

Nei casi di vinificazione per conto di terzi l'obbligo della denuncia spetta al proprietario dell'uva, anche nel caso in cui il mosto o il vino non sia ritirato dal proprietario e trasportato in cantina propria, ma lasciato per la conservazione nei locali del vinificatore.

Gli Enopoli delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e le cantine degli enti cooperativi sono considerati come vinificatori e debbono provvedere alla denuncia per conto dei conferenti delle uve, i quali, nei casi in cui non consegnino tutta l'uva, sono obbligati alla denuncia del vino ottenuto dalla sola quota di uva trattenuta, anche se nei limiti del fabbisogno familiare.

Non sarà fatto luogo a denuncia del vino conferito agli Enopoli e alle Cantine di cui al terzo comma, per il quale sia già intervenuta la denuncia da parte del produttore viticoltore.

Art. 4.

I vinificatori non appartenenti alle categorie sindacali dei produttori agricoli, dei commercianti e degli industriali, che acquistano uva per trasformarla in vino per il consumo della propria famiglia, devono presentare la denuncia, indicando il proprio domicilio, la quantità acquistata e il nome, cognome e residenza del venditore, calcolando l'uva come vino prodotto in ragione di 65 litri per quintale di uva acquistata.

Art. 5.

Il podestà, che riceve le denunce, ne redige settimanalmente un elenco in doppia copia, conforme al modello *D* allegato al presente decreto.

Una copia dell'elenco, corredata delle denunce ricevute nella settimana, sarà trasmessa, entro il martedì della settimana successiva, dal podestà alla competente Sezione della viticoltura.

L'elenco delle denunce presentate dopo l'ultimo sabato antecedente all'11 novembre sarà trasmesso alla Sezione entro il 15 novembre.

Le Sezioni della viticoltura compileranno, per la rispettiva provincia, il riepilogo generale delle denunce e lo trasmetteranno entro il 25 novembre 1940-XIX all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, in duplice copia.

L'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose comunicherà, entro il 31 gennaio 1941-XIX, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'Istituto centrale di statistica, il riepilogo generale delle denunce per l'intero Regno, accompagnato dalle copie dei riepiloghi delle Sezioni della viticoltura.

Art. 6.

La vigilanza sullo svolgimento delle denunce spetta all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, che la effettua con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e delle organizzazioni sindacali interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i Consigli provinciali delle corporazioni forniranno alle Sezioni della viticoltura l'elenco degli iscritti nel registro delle ditte industriali e commercianti di vino, mentre le organizzazioni sindacali forniranno l'elenco dei vinificatori compresi fra i propri organizzati.

Art. 7.

Ai fini del controllo sulle quantità di vino denunciate sono ammesse tolleranze nella misura del 5 % sulle quantità non superiori ai mille ettolitri, del 3 % sulle quantità superiori ai mille ettolitri e di mezzo grado sulla gradazione alcoolica denunciata.

Roma, addì 24 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

MODELLO A.
Colore bianco (vinificatori, agricoltori, commercianti ed industriali)

SCHEMA DI DENUNCIA DELLA PRODUZIONE VINICOLA DEL 1940-XVIII

(Decreto interministeriale del 24 ottobre 1940-XVIII, in esecuzione dell'art. 2 del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419).

AVVERTENZA. – La denuncia deve essere presentata *non oltre l'11 novembre 1940-XIX al Podestà del Comune dove hanno sede i locali per la vinificazione.*

COMUNE di (1) . . . . (Provincia di . . . .)

VINIFICATORE (Cognome e nome) . . . . *del* *vivente*/*fu* . . . .

domiciliato nel Comune di . . . . *Via* . . . .

appartenente alla CATEGORIA SINDACALE degli (2) { *agricoltori* / *commercianti* / *industriali* }

(1) Comune dove sono situati i locali per la vinificazione.

(2) Sottolineare la voce che riguarda il vinificatore denunciante.

AVVERTENZE

OBBLIGO DELLA DENUNCIA. — E' obbligato alla denuncia chiunque, nella vendemmia dell'anno 1940-XVIII, abbia proceduto o proceda alla trasformazione dell'uva in vino, in mosto, in mosto muto, in filtrato dolce o in mosto concentrato, anche se i mosti ed i filtrati vengano prodotti per la vendita parziale o totale. Dovrà essere indicata la quantità di uva eventualmente conservata, alla data della denuncia, *per il governo del vino all'uso toscano.*

Il presente modulo va riempito solo dai vinificatori proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti, industriali e commercianti. I vinificatori coloni o mezzadri provvederanno alla denuncia sull'appositomodulo rosa e quelli privati sul modulo verde.

Nei casi di vinificazione per conto di terzi l obbligo della denuncia spetta al proprietario dell'uva anche nel caso in cui il mosto o il vino non sia ritirato dal proprietario e trasportato in cantina propria, ma lasciato per la conservazione nei locali del vinificatore.

Gli enopoli delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e le cantine degli enti cooperativi sono considerati come vinificatori e debbono provvedere alla denuncia per conto dei conferenti dell'uva, i quali, nei casi in cui non consegnino tutta l'uva, sono obbligati alla denuncia del vino ottenuto dalla sola quota di uva trattenuta, anche se nei limiti del fabbisogno familiare.

Non sarà fatto luogo a denuncia del vino conferito agli enopoli e alle cantine di cui sopra, per il quale sia già intervenuta la denuncia del produttore viticoltore.

MOSTO, MOSTO MUTO, MOSTO CONCENTRATO, FILTRATI DOLCI (art. 43 del Regolamento approvato con Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1361). — Col nome di mosto o mosto di uva si intende il liquido che si ricava dalla pigiatura dell'uva, *anche se mescolato con la vinaccia o con parte di essa.*

Col nome di mosto muto e con quello di filtrato dolce si intendono rispettivamente il mosto non fermentato perchè la fermentazione è stata impedita o arrestata in seguito a particolari pratiche (filtrazione, solforazione, pastorizzazione).

Col nome di mosto concentrato si intende il prodotto della concentrazione del mosto d'uva, anche se qusto abbia già disciolte le materie coloranti contenute nelle buccie.

L'uva, anche se *pigiata*, i mosti ed i filtrati dolci sopra enunciati, che all'11 novembre 1940-XIX non siano stati ancora trasformati in vino, debbono essere considerati come già trasformati in vino con i seguenti coefficienti di ragguaglio a vino: Kg. 100 di uva = litri 65 di vino; K g.100 di mosti o di filtrati dolci = litri 90 di vino; Kg. 100 di mosto concentrato = litri 270 di vino.

Qualora, in conseguenza della vendita, si debba pigiare l'uva per il trasporto, senza dare inizio alla fermentazione, la denuncia del mosto o del vino ottenutone *dovrà essere fatta dall'acquirente* e non dal venditore, spettando a quest'ultimo solo l'obbligo di denunciare la quantità dell'uva prodotta e la quantità venduta.

I. — UVA VINIFICATA (1)

1 PRODOTTA	quintali	. . . .
2 ACQUISTATA	»	. . . .
TOTALE	quintali	. . . .
3 VENDUTA	»	. . . .
VINIFICATA (1+2—3)	quintali	. . . .

II. — PRODUZIONE VINO - MOSTI - FILTRATI DOLCI (2)

PRODUZIONE				Vino ettolitri	Gradazione alcoolica	
					Media gradi	Complessiva, gradi (col. 2 × col. 3)
1				2	3	4
VINO (vedi avvertenza) (2)				. . . . .	. . . . .	. . . .
Quantità venduta		Quantità quintali	Coefficiente riduzione a vino			
	Mosto	. . . . .	0,90	. . . . .	. . . . .	. . . .
	Mosto Muto . .	. . . . .	0,90	. . . . .	. . . . .	. . . .
	Filtrato dolce .	. . . . .	0,90	. . . . .	. . . . .	. . . .
	Mosto concentrato	. . . . .	2,70	. . . . .	. . . . .	. . . .
TOTALE . . .				. . . . .		
di cui bianco . . .				. . . . .		
» rosso . . .				. . . . .		

COMPONENTI LA FAMIGLIA DEL VINIFICATORE N. . . . . .

III. — VINACCIA PRODOTTA (3)

DIRASPATA	Fermentata	quintali	. . . . . .
	Non fermentata	»	. . . . . .
NON DIRASPATA	Fermentata	»	. . . . . .
	Non fermentata	»	. . . . . .
	TOTALE	quintali	. . . . . .

AVVERTENZE

(1) QUADRO I — UVA VINIFICATA - Nel caso di conduzione a colonia o mezzadria, il denunciante (proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta) deve segnalare la sola propria quota di *uva prodotta e vinificata*, comprendendovi però anche la quantità raccolta in fondi, che fossero condotti in economia, siano pure lavorati direttamente dal conduttore.

(2) QUADRO II — PRODUZIONE VINO-MOSTI-FILTRATI DOLCE - In corrispondenza della voce *vino*, va segnata, in una unica cifra, la quantità di vino già prodotto all'atto della denuncia, più la quantità di vino ottenibile dai mosti e dai filtrati *non destinati alla vendita*, più la quantità di vino ottenuta dall'uva che, all'11 novembre, non sia stata ancora sottoposta a vinificazione (in questo ultimo caso la riduzione dell'uva a vino si calcola in base alla resa di litri 65 di vino per ogni 100 kg. di uva). Nel caso di conduzione a colonia o mezzadria vedasi avvertenza al quadro I.

(3) QUADRO III. — VINACCIA PRODOTTA - Nel caso di conduzione a colonia o mezzadria, vedasi avvertenza al quadro I.

IV. — VINO E VINACCIA DI PARTE COLONICA (1)

COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Vino ettolitri	Gradazione alcoolica		Vinaccia quintali
		Media gradi	Complessiva gradi	
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

(1) Le quantità qui segnate debbono corrispondere a quelle della denuncia che deve farsi separatamente per ogni colono o mezzadro.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Conteggio obbligo vino da consegnare

VINO PRODOTTO . . . . hl. . . . . . gr. . . . .

DEDUZIONE PER FAMIGLIA. . . » . . . . . . » . . . .

SOGGETTO AL BLOCCO . . . . . » . . . . . . » . . . .

OBBLIGO CONSEGNA 5 % . . . » . . . . . . » . . . .

Scarico dell'obbligo di consegna vino

Bolletta N. . . . . q. . . . . gr. . . . .

» » . . . . » . . . . » . . . .

» » . . . . » . . . . » . . . .

» » . . . . » . . . . » . . . .

Calcolo obbligo consegna della vinaccia

PRODOTTA. . . . . q. . . . .

ESENTE DA CONSEGNA:

COMPONENTI N. . . . a Kg. . . . » . . . .

DA CONSEGNARE . . . . » . . . .

Scarico obbligo di consegna

Bolletta N. . . . . q. . . . .

» » . . . . » . . . .

» » . . . . » . . . .

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, a tutti gli effetti di legge, che la presente denuncia corrisponde a verità

FIRMA DEL DICHIARANTE (1) . . . .

QUALIFICA (1) . . . .

INDIRIZZO. . . . .

Ricevuta la presente addì . . . .

IL PODESTÀ

. . . .

---

(1) Per dichiarante va inteso colui che in proprio o per conto di terzi ha l'incarico di redigere la denuncia presentata al Podestà.

(2) Conduttore, direttore, amministratore, agente, fattore, incaricato, ecc.

MODELLO B.

Colore rosa
(vinificatori coloni o mezzadri)

La scheda contiene soltanto i quadri I, II e III del modello A e le relative avvertenze

MODELLO C.
(colore verde)

Comune di . . . . *Provincia di* . . . .

SCHEDA DI DENUNCIA

del vino prodotto con uve della vendemmia 1940-XVIII dai *vinificatori* (*privati*) *non appartenenti alle categorie sindacali dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.*
(Decreto interministeriale del 24 ottobre 1940-XVIII)

Il Sig. . . . . figlio di . . . .
domiciliato nel comune di . . . . (Prov. di . . . .)
Via. . . . . dichiara sotto la sua completa responsabilità quanto segue :

a) *Uva acquistata e vinificata*

DITTA CHE HA VENDUTO L'UVA			
COGNOME, NOME E PATERNITA'	LUOGO DI RESIDENZA		Quantità di uva (quintali)
	Comune	Provincia	
		TOTALE. . .	

b) *Vini prodotti*

BIANCHI ettolitri	ROSSI ettolitri	TOTALE ettolitri	GRADAZIONE ALCOLICA	
			Media	Complessiva

c) *Componenti la famiglia* . . . .

Ricevuta oggi . . . . *1940-XVIII.*

IL PODESTÀ
. . . .

IL DENUNCIANTE
. . . .

MODELLO *D.*

Comune di . . . . *Provincia di* . . . .

Elenco delle denunce della produzione vinicola del 1940-XVIII ricevute nella settimana

dal . . . . al . . . .

presentate da vinificatori agricoli, industriali, commercianti

(Decreto interministeriale 24 ottobre 1940-XVIII, in esecuzione dell'art. 2 del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419)

N. d'ordine	COGNOME E NOME DEL DENUNCIANTE	Paternità	Domicilio del denunciante		Qualifica del denunciante (1)	Vini prodotti		Vinaccia — quintali
			Comune	Provincia		Totale ettolitri	Gradi complessivi	

(1) Adottare le abbreviazioni; A. M. I. C., rispettivamente per vinificatori agricoltori, vinificatori mezzadri o coloni, vinificatori industriali, vinificatori commercianti.

Comune di . . . . *Provincia di* . . . .

Elenco delle denunce della produzione vinicola del 1940-XVIII ricevute nella settimana

dal . . . . al . . . .

presentate da vinificatori (privati) non appartenenti alle categorie sindacali dell'agricoltura dell'industria e del commercio

(Decreto interministeriale 24 ottobre 1940-XVIII, in esecuzione dell'art. 2 del Regio decreto-legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1419).

N. d'ordine	COGNOME E NOME DEL DENUNCIANTE	Paternità	Domicilio del denunciante		Vini prodotti		Vinaccia — quintali
			Comune	Provincia	Totale ettolitri	Gradi complessivi	

(4085)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1940-XVIII.
Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Parma predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Parma, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni.

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto terreni nei Comuni medesimi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Parma allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ad accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Parma, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.
(Prima verificazione: anno 1941).

Distretto di S. Secondo Parmense

1) Fontanellato
2) Roccabianca
3) San Secondo Parmense
4) Sissa
5) Trecasali

Distretto di Fidenza

6) Fidenza
7) Fontevivo
8) Noceto
9) Salsomaggiore
10) Soragna

Distretto di Busseto.

11) Busseto
12) Polesine Parmense
13) Zibello

GRUPPO II.
(Prima verificazione: anno 1942).

Distretto di Parma

1) Collecchio
2) Colorno
3) Cortile San Martino
4) Golese
5) Mezzani
6) Montechiarugolo
7) Nerviano degli Arduini
8) Parma
9) Sala Baganza
10) San Lazzaro Parmense
11) San Pancrazio Parmense
12) Sorbolo
13) Torrile
14) Traversetolo
15) Vigatto

GRUPPO III.
(Prima verificazione: anno 1943).

Distretto di Langhirano

1) Corniglio
2) Felino
3) Langhirano
4) Lesignano de' Bagni
5) Monchio delle Corti
6) Palanzano
7) Tizzano Val Parma

GRUPPO IV.
(Prima verificazione: anno 1944).

Distretto di Fornovo di Taro

1) Berceto
2) Calestano
3) Fornovo di Taro
4) Medesano
5) Pellegrino Parmense
6) Solignano
7) Terenzo
8) Varano de' Melegari
9) Varsi

GRUPPO V.
(Prima verificazione: anno 1945).

Distretto di Borgo Val di Taro

1) Bedonia
2) Borgo Val di Taro
3) Compiano
4) Tornolo
5) Valmozzola

Distretto di Bardi

6) Bardi
7) Bore

Roma, addì 3 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4044)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1940-XVIII.
Autorizzazione alla caccia ed alla cattura del cinghiale limitatamente al territorio della provincia di Fiume.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Fiume, intesa ad ottenere l'inclusione del cinghiale fra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopra citato testo unico, limitatamente al territorio della Provincia stessa;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Limitatamente al territorio della provincia di Fiume, il cinghiale viene annoverato tra gli animali nocivi.

La caccia e la cattura del detto selvatico, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(4064)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1940-XVIII.

Attivazione del nuovo catasto nei territori dei Comuni dei distretti delle imposte dirette di Catignano e di Penne in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei Comuni appartenenti alle circoscrizioni distrettuali delle imposte dirette di Catignano e di Penne, in provincia di Pescara;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° novembre 1940-XIX, per i comuni di Catignano, Brittoli, Carpineto Nora, Civitaquana, Civitella Casanova, Cugnoli, Nocciano, Vicoli e Villa Celiera del distretto delle imposte dirette di Catignano, nonchè per i comuni di Penne, Collecorvino, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Moscufo e Picciano del distretto delle imposte dirette di Penne e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4066)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930-IX, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931-IX, n. 998, le società cooperative sottoindicate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge, con decreto del Ministero delle corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

1. — Società anonima cooperativa di consumo ed assistenza medica gratuita fra gli impiegati delle Ferrovie meridionali e romane in Napoli, costituita il 18 maggio 1889.

2. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Arti e Mestieri » in Napoli, costituita il 13 maggio 1897.

3. — Società anonima cooperativa « Unione », cooperativa di consumo fra gli impiegati del Banco di Napoli, costituita il 14 marzo 1889.

4. — Società anonima cooperativa illuminazione elettrica, in Napoli, costituita il 1° ottobre 1888.

5. — Società anonima cooperativa tra i doratori in legno di Napoli, costituita il 6 marzo 1887.

6. — Società anonima cooperativa degli operai scalpellini basolari muratori ed arti affini, Napoli, costituita il 25 settembre 1887.

7. — Società anonima cooperativa operaia cooperativa di Sorrento, costituita il 1° agosto 1887.

8. — Società anonima cooperativa fra gli operai delle arti meccaniche di Napoli, costituita il 31 marzo 1887.

9. — Società anonima cooperativa fra i negozianti in ferro di Napoli, costituita il 18 febbraio 1887.

10. — Società anonima cooperativa fra i braccianti addetti ai negozi di ferro in Napoli, costituita il 12 dicembre 1886.

11. — Società anonima cooperativa internazionale cooperativa di trasporti in Napoli, costituita il 26 dicembre 1886.

12. — Società anonima cooperativa per l'opificio meccanico degli operai previdenti in Napoli, costituita il 2 settembre 1886.

13. — Società anonima cooperativa napoletana per la edificazione di case economiche in Napoli, costituita il 18 febbraio 1885.

14. — Società anonima cooperativa merciaiuoli passatori di Napoli, costituita il 23 aprile 1884.

15. — Società anonima cooperativa lega generale fra commessi apprendisti dei magazzini di Napoli, costituita l'11 agosto 1889.

16. — Società anonima cooperativa di previdenza fra i negozianti beccai di Napoli, costituita il 10 dicembre 1889.

17. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Costruttrice Cercolanese » di Napoli, costituita il 24 giugno 1891.

18. — Società anonima cooperativa magazzini sociali in Napoli, costituita il 2 febbraio 1890.

19. — Società anonima cooperativa « Capitale e lavoro » in San Giovanni a Teduccio, costituita il 18 novembre 1890.

20. — Società anonima cooperativa dei commercianti di carne suina in Napoli, costituita il 4 gennaio 1884.

21. — Società anonima cooperativa di esportazione della penisola Sorrentina in Napoli, costituita l'8 dicembre 1890.

22. — Società anonima cooperativa napoletana per le costruzioni di case in Napoli, costituita il 22 agosto 1890.

23. — Società anonima cooperativa manifattura dei tabacchi di Napoli, costituita il 14 settembre 1890.

24. — Società anonima cooperativa associazione generale cooperativa di lavoratori in Napoli, costituita il 6 luglio 1890.

25. — Società anonima cooperativa mutua coop. napoletana di operai costruttori in Napoli, costituita il 4 marzo 1890.

26. — Società anonima cooperativa « L'Agevolatrice » in Napoli, costituita il 13 giugno 1892.

27. — Società anonima cooperativa per costruzioni fra gli operai napoletani in Napoli, costituita il 3 aprile 1892.

28. — Società anonima cooperativa per la cremazione dei cadaveri umani in Napoli, costituita il 25 febbraio 1892;

29. — Società anonima cooperativa « Luca Giordano » in Napoli, costituita l'11 settembre 1891.

30. — Società anonima cooperativa generale di costruzioni e manutenzioni, in Napoli, costituita il 7 luglio 1892.

31. — Società anonima cooperativa fra gli operai decoratori di stucco e dell'arte muraria, Napoli, costituita il 9 aprile 1895.

32. — Società anonima cooperativa degli operai costruttori in Napoli, costituita il 2 dicembre 1894.

33. — Società anonima cooperativa fra i carrettieri in Napoli, costituita il 9 dicembre 1894.

34. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra operai tintori e pomiciatori di pelli per guanti, in Napoli, costituita il 1° novembre 1894.

35. — Società anonima cooperativa di « Lavoro e risparmio » in Castellammare di Stabia, costituita il 24 giugno 1894.

36. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai falegnami di Napoli, costituita il 22 febbraio 1894.

37. — Società anonima cooperativa di lavoro e risparmio fra i macellai di Napoli, costituita l'11 aprile 1893.

38. — Società anonima cooperativa tra gli operai spazzini di Napoli e villaggi, in Napoli, costituita il 27 febbraio 1894.

39. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro tra gli operai cappellai di Napoli, costituita il 22 gennaio 1894;

40. — Società anonima cooperativa fra cuochi di Napoli, Soc. Mutua fra i cuochi, costituita il 14 marzo 1893.

41 — Società anonima cooperativa industrie meccaniche in Pozzuoli, costituita il 12 marzo 1893;

42. — Società anonima cooperativa operaia agricola di mutuo in Ponticelli, costituita il 20 aprile 1895.

43. — Società anonima cooperativa « La costruttrice », Coop. di lavoro e previdenza in Napoli, costituita il 29 ottobre 1893.

44. — Società anonima cooperativa operai costruttori in Napoli, costituita il 5 marzo 1893.

45. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra gli operai calzolai a cottimo e tagliatori di Napoli, costituita l'8 febbraio 1893.

46. — Società anonima cooperativa fra gli operai marmisti di Napoli, costituita l'11 gennaio 1893.

47. — Società anonima cooperativa degli omnibus di Torre Annunziata, costituita il 2 settembre 1892.

48. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Sannazzaro » di Napoli, costituita il 20 febbraio 1936.

49. — Società anonima cooperativa di spacciatori di ghiaccio nella città di Napoli, costituita il 29 dicembre 1923.

50. — Società anonima cooperativa per il trasporto di ghiaccio nella città di Napoli, costituita il 23 dicembre 1924.

51. — Società anonima cooperativa per lo smercio di ghiaccio nella città di Napoli, costituita il 29 dicembre 1923.

52. — Società anonima cooperativa fra cavatori « Il Tecchione » in Carrara (Apuania), costituita nel 1935, omologata con decreto del Tribunale il 4 febbraio 1935, registro di società n. 676.

53. — Società anonima cooperativa mutilati e combattenti di Altamura (Bari), costituita il 12 settembre 1919.

54. — Società anonima cooperativa edilizia stradale di Santeramo (Bari) costituita il 23 aprile 1919, omologata il 13 maggio 1919, registro di società n. 843;

55. — Società anonima cooperativa edile di Palo del Colle (Bari), costituita il 29 luglio 1923, omologata il 14 agosto 1923, registro di società n. 1335.

56. — Società anonima cooperativa edilizia fra muratori di Conversano (Bari), costituita il 29 marzo 1920, omologata il 24 agosto 1920, registro di società n. 1071.

57. — Società anonima cooperativa edilizia proletaria di Bari, costituita il 25 gennaio 1921, omologata il 28 febbraio 1921, registro di società n. 1136.

58. — Società anonima cooperativa edilizia di Castellana (Bari), costituita il 28 giugno 1919, omologata il 29 luglio 1919, registro di socetà n. 861.

59. — Società anonima cooperativa unione cooperativa di consumo di Bari, costituita il 22 giugno 1936, omologata il 17 luglio 1936, registro di società n. 150

60. — Società anonima di lavoro fra i sellai di Catania, costituita nel 1936, omologata il 9 ottobre 1936, registro di società n. 2483.

61. — Società anonima cooperativa Società abitazioni cooperative economiche S.A.C.E. in Firenze, costituita il 25 giugno 1921.

62. — Società anonima cooperativa di produzione e lavoro renaioli in Girone di Compiobbi (Fiesole), costituita il 22 settembre 1930, registro di società n. 4994.

63. — Società anonima cooperativa di consumo « La Fede » di San Marco la Catola (Foggia), costituita il 5 gennaio 1920, registro di società n. 434.

64. — Società anonima cooperativa di consumo fra gli addetti all'industria di Palermo, costituita il 9 giugno 1935, registro di società n. 3994.

(4057)

Errata-corrige

al decreto Ministeriale 16 settembre 1940-XVIII contenente le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori dell'industria, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 4 ottobre 1940-XVIII, n. 233.

1) Pagina 3670 - 2ª colonna - sotto il titolo « Industria del cotone » ove è detto: « Tessitrici addette alla produzione di tessuti su telai Jacèuards ecc. » deve leggersi: « Tessitrici addette alla produzione di tessuti su telai Jacquard ecc. ».

2) Pagina 3671 - 2ª colonna - sotto il titolo: « Feltro e cappello di lana: Uomini » dove è detto: « Apprestatori e catramatori a mano » deve leggersi: « Apprettatori e catramatori a mano ».

3) Pagina 3671 - 2ª colonna - sotto il titolo: « Feltro e cappello di pelo: Uomini e Donne » dopo la voce « Piegatori » deve seguire tutta la parte della 2ª colonna della pagina 3673, che ha inizio con la voce « Refilatori » (linea 18ª) e termina con la voce « Lavoranti complete » (ultima linea della stessa 2ª colonna).

4) Pagina 3673 - alla linea 29ª della prima colonna dove è detto: « Toupisti e taborettisti Toupisti e taborettisti di 1ª categoria » deve leggersi: « Toupisti e taborettisti di 1ª categoria ».

5) Pagina 3673 - 2ª colonna - alla linea 17ª va soppressa la voce « Falegnami di 1ª categoria ».

6) Pagina 3673 - 2ª colonna - sotto il titolo « Abbigliamento: Confezioni per uomo e ragazzi: » dove è detto « Tallonei o capponai ecc. » deve leggersi: « Tallonai o capponai ecc. ».

7) Pagina 3676 - alla linea 43ª della prima colonna ove è detto: « Primi operai responsabili delle operazioni di zincatura, piombatura, cadmiatura ecc » deve leggersi: « Primi operai responsabili delle operazioni di zincatura, piombatura, cadmiatura ecc. ».

8) Pagina 3677 - prima colonna - sotto il titolo: « Ausiliari del traffico e dei trasporti complementari » la voce: « Disinfettatori » va sostituita con quella di: « Disinfestatori ».

9) Pagina 3677 - 2ª colonna - sotto il titolo « Bottoni in genere: Uomini » dove è detto « Meccanci attrezzisti di precisione ecc. » deve leggersi: « Meccanici attrezzisti di precisione ecc. ».

(4098)

MINISTERO DELL'INTERNO

Inibizione di riacquisto di cittadinanza italiana

Con decreto Ministeriale in data 17 ottobre 1940-XVIII è stato inibito il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 al sig. Vincenzo Mario Porta di Francesco e di Elena Salvi.

(4080)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto dell'Eccellenza il Ministro per le finanze, in data 15 ottobre 1940-XVIII, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Lucca, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 28 ottobre 1914, al notaio Enrico Cangini, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4067)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 ottobre 1940-XVIII - N. 215

	Cambio di Clearing	Cambio ufficial
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,50
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,95
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7979
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,85
Id. 3,50% (1902)	73,775
Id. 3,00% Lordo	51,65
Id. 5,00% (1935)	94,50
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,625
Id. Id. 5,00% (1936)	95,975
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,925
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,10
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,85
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati di iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	800858 Solo per la proprietà	De Luca Maria-Teresa di Luigi, nubile, dom. in Napoli, con usufrutto a De Luca Maria-Giuseppa fu Luigi . . . . L.	479,50
P. R. 3,50 % (1934)	78981 Solo per la proprietà	Cappelli Ruggero di Dorino, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di detto Cappelli Dorino fu Cesare, dom. in Firenze, con usufrutto vitalizio a favore di Frilli Antonio fu Francesco, dom. a Firenze . . . . »	490 —
P. R. 3,50 % (1934)	224951	Pierangeli Giuseppe fu Raffaele, dom. a Cepagatti (Pescara) . . . »	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	813183	De Martis Giovanni fu Nicolò, dom. a Cagliari, ipotecata per cauzione dovuta dalla ditta G. B. Farrise e C. assuntrice della Esattoria delle imposte dirette del comune di S. Antioco pel decennio 1903-1913 ed altresì pel decennio 1913-1922 per cauzione dovuta dal titolare quale esattore delle Imposte dirette del Consorzio di S. Antioco . . . . »	560 —
P. R. 3,50 % (1934)	356895 Solo per l'usufrutto	Palmieri Palmira fu Torquato, moglie di De Mattei Giovanni, dom. ad Orbetello (Grosseto), con usufrutto congiuntamente e cumolativamente a Della Verde Carola fu Torquato, nubile, dom. in Orbetello e ad essa titolare . . . . »	1932 —
Cons. 3,50 % (1906)	754050 Solo per la nuova proprietà	Scognamiglio Romualdo fu Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Borrelli Adelaide, fu Antonio, moglie di Damiani Salvatore, dom. a Napoli . . . . »	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA.

(4014)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.